PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 4 - numero 647 di martedì 22 ottobre 2002

Sicurezza sul lavoro: in arrivo una nuova condanna per l'Italia

Secondo la Commissione Europea, l'Italia non ha adeguatamente trasposto nell'ordinamento legislativo la direttiva 89/655/CEE sull'uso delle attrezzature di lavoro.

Dopo la recente bocciatura del Decreto Legislativo 626 da parte della Corte di Giustizia Europea (si veda PuntoSicuro n.444), l'Italia ha ricevuto quattro nuove censure per quanto riguarda il recepimento della Direttiva 89/655/CEE relativa "ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro."

Le conclusioni dell'Avvocato Generale, relativamente alla causa C-65/01, evidenziano quattro punti dell'originale Direttiva CEE che l'Italia non ha recepito correttamente:

1 Se necessario, dal posto di comando principale, l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.

2 La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine. Lo stesso vale per la rimessa in moto dopo un arresto e per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.).

3 Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

4 Le protezioni ed i sistemi protettivi non devono provocare rischi supplementari e non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci mentre devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa e non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro.
